

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- | | |
|--|---|
| - Prof. Avv. Enrico Quadri | Presidente |
| - Dott. Comm. Leopoldo Varriale | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Ferruccio Auletta | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Nicola Rocco di Torrepadula | Membro designato dal Conciliatore Bancario (estensore) |
| - Prof. Avv. Giuseppe Guizzi | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confartigianato e Confagricoltura |

nella seduta del 23.11.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con atto del 21.6.2010 la ricorrente ha dichiarato di aver concluso in data 23.3.2010 un rapporto di finanziamento con la banca nell'ambito del quale era previsto l'intervento del Consorzio fidi per la piccola e media impresa. Successivamente alla stipula la ricorrente si sarebbe resa conto di una serie di irregolarità perpetrate a suo danno e precisamente di una presunta responsabilità precontrattuale della banca, della indebita trattenuta dall'importo erogato di € 770,00 per costi e dell'illegittimità della pretesa di una garanzia fideiussoria. La ricorrente ha specificato le proprie domande nel corso del tempo. Ed è da ritenere che esse si incentrino nell'accertamento della responsabilità precontrattuale della banca per omessa informazione e trasparenza nei confronti del cliente prima della stipula del contratto; nella restituzione dell'importo illegittimamente trattenuto di € 770,00; nell'ordine alla banca di "revocare la fideiussione" rilasciata dai soci; nella modifica del testo del contratto di finanziamento con l'indicazione "esplicita" della garanzia pubblica che assiste il finanziamento.

Con nota del 25.8.2010 la banca ha respinto ogni addebito, entrando nel dettaglio delle singole censure e, quanto all'ultima, dichiarando di essere disponibile alla revisione dell'elaborato contrattuale, affinché fosse in esso inserito un riferimento alla garanzia pubblica, anche se tale riferimento "è già inserito nella richiesta di accesso al Fondo di garanzia".

DIRITTO

Le domande sono infondate e, quindi, da rigettare.

Circa il comportamento della banca nella fase precontrattuale tutto sembra incentrarsi nella non conoscenza del testo contrattuale prima della sottoscrizione da parte del cliente e nella soggezione psicologica di quest'ultimo al momento della stipula. In realtà dalla documentazione esibita appare che non sussista alcuna violazione di regole comportamentali da parte della banca. È bene sottolineare che risulta che nel contatto sono state applicate le condizioni riportate nel documento di sintesi, regolarmente consegnato ed illustrate al cliente. Il comportamento della banca è stato, quindi, corretto.

Quanto, poi, alla restituzione dell'importo di € 770,00, che si assume illegittimamente trattenuto da parte della banca, essa non è dovuta. L'importo, che corrisponde alle commissioni e spese di istruttoria, era indicato dettagliatamente nel documento di sintesi ed ha formato oggetto di esplicita previsione nel contratto di finanziamento sottoscritto dal cliente.

Circa, ancora, la pretesa "cancellazione" delle fidejussioni rilasciate dai soci essa si risolverebbe in una modifica del contratto le cui ragioni giuridiche non sono state neppure identificate dalla cliente. In ogni caso è evidente che la richiesta della banca di rilascio delle fidejussioni, a cui la cliente ha dato seguito, rientra nella discrezionalità imprenditoriale dell'intermediario, né vi è alcuna disposizione che impedisca il rilascio di tali garanzie.

Anche questa domanda non può che essere respinta.

Residua, infine, la questione della modifica del testo contrattuale con l'evidenziazione, richiesta dalla cliente, della presenza della garanzia pubblica. In merito, come già evidenziato, la banca si è dichiarata sin dall'inizio disponibile ad effettuarla e non sembra che vi siano ostacoli a che ciò avvenga. Sul punto, quindi, non sembra che esista alcun effettivo contrasto tra le parti.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI